

Informativa n° 7 – 11 luglio 2017

Indice

1- PRINCIPALI NEWS DI LUGLIO	2
USURA: AGGIORNATI I TASSI SOGLIA PER SCOPERTI DI CONTO CORRENTE, LEASING E MUTUI.....	2
DIRITTO ANNUALE CCIAA: APPROVATA PER 79 CAMERE DI COMMERCIO LA MAGGIORAZIONE DEL 20%	2
STUDI DI SETTORE: APPROVATE LE TIPOLOGIE DI ANOMALIE PER IL TRIENNIO 2013/2014/2015.....	2
2- LA MANOVRA CORRETTIVA È LEGGE	3
3- AMPIE POSSIBILITÀ PER IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA	12
4- COMPENSAZIONI “VERTICALI” NON RILEVANTI ANCHE SE EVIDENZIATE NEL MODELLO F24.....	14
ALLEGATO 3.....	14
5- CREDITI IVA TRIMESTRALI: AGGIORNATO IL MODELLO IVA TR.....	18
6- VERIFICA PARTITE IVA E ISCRIZIONE AL VIES.....	19
VERIFICA DELLE POSIZIONI IVA ATTIVE ED ISCRITTE AL VIES	19
CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA	19
CANCELLAZIONE DAL VIES	19
7- RESE NOTE LE AGEVOLAZIONI AGLI AUTOTRASPORTATORI.....	20
RECUPERO DEL CONTRIBUTO AL SSN.....	20
DEDUZIONE FORFETARIA DI SPESE NON DOCUMENTATE	20
DEDUZIONE PER MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI DI MASSA NON SUPERIORE A 3,5 T.....	21

1- PRINCIPALI NEWS DI LUGLIO

USURA: AGGIORNATI I TASSI SOGLIA PER SCOPERTI DI CONTO CORRENTE, LEASING E MUTUI

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l'usura per il trimestre 1° luglio 2017 – 30 settembre 2017. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 15,3375%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali e i finanziamenti all'importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari all'8,40%. Per i leasing strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,30%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso il tasso soglia su base annua è pari al 7,4875%, mentre per quelli a tasso variabile è pari al 7,0375%. Nell'allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le categorie di operazioni.

DIRITTO ANNUALE CCIAA: APPROVATA PER 79 CAMERE DI COMMERCIO LA MAGGIORAZIONE DEL 20%

È stato pubblicato il decreto recante l'incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019. Il provvedimento sancisce che è autorizzato un incremento della misura del diritto annuale fino al 20% per il finanziamento dei progetti camerali, condivisi con la Regione, indirizzati all'attuazione di "politiche strategiche nazionali" in tema di sviluppo economico e di servizi alle imprese. Un totale di 79 Camere di Commercio (tra cui Treviso-Belluno) ha deliberato la percentuale di aumento da applicare ai diritti annuali e l'elenco delle suddette CCIAA interessate è stato allegato al decreto del 22 maggio 2017. Il decreto stabilisce che le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale per l'anno 2017 possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre 2017, senza sanzioni e interessi.

STUDI DI SETTORE: APPROVATE LE TIPOLOGIE DI ANOMALIE PER IL TRIENNIO 2013/2014/2015

L'Agenzia delle entrate ha approvato le tipologie di anomalie nei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, comunicati per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015. Le comunicazioni di anomalia, che vengono pubblicate all'interno del "Cassetto fiscale", sono comunicate agli indirizzi di Posta elettronica certificata dei contribuenti ovvero sono trasmesse via Entratel all'intermediario che ha presentato la dichiarazione dei redditi qualora il contribuente abbia scelto questa modalità di invio in fase di presentazione del modello Unico. È stato pubblicato anche il *software* "Comunicazioni anomalie 2017" tramite il quale è possibile indicare i motivi che hanno generato l'anomalia o segnalare eventuali errori nella comunicazione ricevuta.

2- LA MANOVRA CORRETTIVA È LEGGE

È in vigore dallo scorso 23 giugno la L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017, che apporta rilevanti modifiche a diverse disposizioni contenute nel decreto originario.

I temi toccati dalla c.d. “manovra correttiva”, per citarne alcuni, spaziano un po’ in tutti i settori, dall’Iva, alla compensazione dei crediti fiscali, al rientro dei capitali dall’estero (c.d. *voluntary bis*), alla disciplina delle locazioni brevi, fino ad arrivare ai ritocchi dell’agevolazione Ace e alla disciplina dei nuovi indici sintetici di affidabilità.

Nella tabella che segue daremo quindi conto in forma sintetica solo delle disposizioni contenute nel citato provvedimento, che riteniamo più rilevanti.

Articolo	Comma	Note di commento
1		<p style="text-align: center;">Split Payment</p> <p>L’articolo in esame modifica la vigente disciplina recata dall’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 in materia di <i>split payment</i> (scissione dei pagamenti).</p> <p>Ambito applicativo</p> <p>In particolare, si estende l’ambito applicativo di tale meccanismo a tutte le operazioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei confronti delle P.A. inserite nel conto consolidato pubblicato dall’Istat; • a favore di soggetti non rientranti nel suddetto conto consolidato che, come indica la relazione illustrativa, sono considerati ad “<i>alta affidabilità fiscale</i>”. <p>In particolare l’estensione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le società controllate direttamente dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri; • le società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni; • le società a loro volta controllate direttamente o indirettamente, dalle suddette società (cioè quelle controllate dalla Presidenza del CdM, dai Ministeri e dagli Enti Locali, Città metropolitane e unioni di Comuni); • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. <p>La norma evidenzia che le disposizioni non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.</p> <p>Richiesta al destinatario della fattura</p> <p>Su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni in commento.</p> <p>Saranno quindi soggetti all’applicazione dello <i>split payment</i> i cedenti e i prestatori in possesso di tale documentazione.</p>
		<p>Efficacia nel tempo delle norme</p> <p>Le norme sullo <i>split payment</i> si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione Europea; nello specifico con</p>

		<p>Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017 è stata fissata la scadenza dell'applicazione del meccanismo in parola al 30 giugno 2020.</p> <p>Split e ritenuta d'acconto convivono</p> <p>Viene poi abrogata l'esclusione dall'applicazione dello <i>split payment</i> ai compensi per prestazioni di servizi sottoposti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto; pertanto anche detti emolumenti (che possono riassumersi come compensi a favore dei lavoratori autonomi) saranno assoggettati alle modalità della scissione dei pagamenti qualora le operazioni vengano effettuate nei confronti della P.A. così come ora individuata per effetto delle citate disposizioni estensive.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva emanarsi entro il 23 maggio 2017, si individuano i soggetti a cui si estende lo <i>split payment</i> e si definiscono le disposizioni di attuazione della presente disciplina.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.</p>
1	4-bis 4-ter	<p style="text-align: center;">Rimborsi in conto fiscale con pagamento diretto</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2018, i rimborsi da conto fiscale saranno pagati direttamente ai contribuenti da parte della struttura di gestione del Mef, evitando così il passaggio intermedio delle somme attraverso gli agenti della riscossione.</p> <p>La riduzione dei tempi viene quantificata in circa 20/25 giorni, passando così da rimborsi erogati in 90 giorni a rimborsi che potranno essere accreditati alle imprese in circa 65 giorni.</p> <p>Le modalità di attuazione saranno disciplinate con decreto del Mef, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p>
1-quater		<p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi (Sanatoria Equitalia)</p> <p>Si prevede che i certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, qualora il contribuente abbia aderito alla procedura di definizione agevolata dei debiti tributari di cui al D.L. 193/2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.</p> <p>Si chiarisce che la regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute. Si dispone poi che i rimborsi di imposte e tasse siano erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in relazione alla procedura</p>

		di definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa.
2		<p align="center">Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva</p> <p>Si modificano le regole di detrazione dell'Iva indicate dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972; in particolare, fermo il fatto che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, si modifica il termine ultimo entro il quale il medesimo può essere esercitato (entro il termine per la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto). Conseguentemente viene anche modificato l'articolo 25, comma 1, dello stesso D.P.R. 633/1972 in tema di registrazione delle fatture d'acquisto, prevedendo come termine ultimo quello di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento. I nuovi termini di decadenza si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.</p>
3		<p align="center">Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni</p>
	comma 1, lettera a)	<p align="center">Abbassata la soglia per l'apposizione del visto</p> <p>In relazione alla compensazione di crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute alla fonte e Irap, si riduce a 5.000 euro (da 15.000 euro) la soglia di valore annuo della compensazione, superata la quale è necessario ottenere la preventiva apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, ovvero la sottoscrizione delle stesse da parte dei revisori per i contribuenti soggetti alla revisione dei conti.</p> <p>Analoga riduzione (da 15.000 euro a 5.000 euro) è operata in materia di compensazione dei crediti Iva per i quali continua a operare l'obbligo di preventivo invio della dichiarazione o dell'istanza dai cui i crediti risultano. In materia di Iva, poi, è stato precisato che il visto di conformità va apposto anche sulle istanze di compensazione dei crediti trimestrali, al superamento della soglia di 5.000 euro.</p> <p>Per le <i>start up</i> innovative permane la soglia di 50.000 euro.</p>
	comma 2, lettera a)	
	comma 3	<p align="center">Modello F24 per le compensazioni</p> <p>Per i soggetti titolari di partita Iva, si estende l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione e indipendentemente dal superamento di una soglia di valore.</p> <p>A tal fine, si espunge il vigente limite di 5.000 euro, rendendo in tal modo sempre obbligatorio l'uso dei predetti servizi in tutti i casi di compensazione di crediti Iva.</p> <p>Nello stesso tempo, sempre per i soggetti Iva, il predetto obbligo è esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</p>
		<p align="center">Documenti correlati</p> <p>Risoluzione n. 57/E/2017 Circolare Fondazione Consulenti del lavoro 4 del 5 maggio 2017 Risoluzione n. 68/E/2017</p>
	comma 1, lettera b)	
	comma 2,	<p align="center">Sanzioni in caso di errori nelle compensazioni</p> <p>Per i casi in cui la compensazione sia effettuata in violazione della disciplina in materia di visto di conformità o di controllo del revisore dei conti, si potenzia l'azione di recupero, da parte dell'Amministrazione finanziaria delle somme relative a compensazioni indebite, con i pertinenti interessi e sanzioni.</p>

	lettera a) comma 4	<p>Si introduce quindi nell'ambito della disciplina della riscossione coattiva per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, il divieto di utilizzo in compensazione (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997) dei crediti di imposta per il pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero.</p> <p>Per i casi di iscrizione a ruolo delle somme dovute non sarà più consentita la compensazione con posizioni di credito per imposte erariali prevista dall'articolo 31, D.L. 78/2010.</p>
	comma 4-bis, lettera a)	<p style="text-align: center;">Anticipato il momento di utilizzo del credito in compensazione</p> <p>La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (non più quindi dal giorno 16 del mese successivo).</p>
	comma 4-bis, lettera b)	<p style="text-align: center;">Scarto di modelli con compensazioni eccedenti il tetto massimo</p> <p>Si prevede che qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo massimo compensabile il modello F24 debba essere scartato. Si fa quindi rinvio a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per disciplinare sia la progressiva attuazione della predetta disposizione sia per indicare le modalità con le quali lo scarto dovrà essere comunicato ai contribuenti.</p>
4		<p style="text-align: center;">Regime fiscale delle locazioni brevi</p> <p>Si introduce uno specifico regime fiscale per le locazioni brevi, vale a dire i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Il locatore deve essere una persona fisica che agisce al di fuori dell'esercizio d'impresa; il contratto può essere stipulato anche grazie all'intervento di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.</p> <p>Individuazione del confine con attività di impresa</p> <p>Con apposito regolamento ministeriale si definiranno i criteri in base ai quali l'attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali, con riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni nell'anno solare.</p> <p>Tassazione</p> <p>Per i redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, è prevista una disciplina <i>ad hoc</i> per il regime opzionale dell'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, la cui aliquota è confermata nella misura del 21%; tale facoltà è riconosciuta anche per i contratti di <i>sub</i> locazione e per quelli di godimento oneroso dell'immobile stipulati dal comodatario.</p>

		<p>Il ruolo degli intermediari</p> <p>Qualora intervengano soggetti intermediari, questi sono coinvolti nella fase di acquisizione dei dati relativi ai contratti sottoscritti per il loro tramite; la trasmissione dei dati deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.</p> <p>L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro).</p> <p>È prevista la riduzione a metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.</p> <p>Inoltre, gli intermediari che incassino i canoni o i corrispettivi ovvero, intervengano nel pagamento dei predetti compensi, sono tenuti a operare una ritenuta del 21% all'atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi. La ritenuta sarà a titolo d'imposta e di acconto a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca.</p> <p>Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all'obbligo della ritenuta d'acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 23, D.P.R. 600/1973.</p> <p>I legami con l'imposta di soggiorno</p> <p>Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o interviene nel pagamento dei predetti compensi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.</p> <p>A decorrere dall'anno 2017, gli enti (i Comuni) che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno possono istituire o rimodulare l'imposta e il contributo medesimi. Tale ultima disposizione si pone in deroga alle norme della Legge di Stabilità 2016 che sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, attribuiti alle Regioni e agli enti locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>La disciplina attuativa della nuova normativa sarà adottata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.</p>
4-bis		<p style="text-align: center;">Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini</p> <p>Si interviene sulla disciplina delle detrazioni di imposta spettanti in relazione a interventi di miglioramento dell'efficienza energetica nei condomini. Nello specifico, in relazione ai contribuenti che si trovano nella <i>no tax area</i> (pensionati, dipendenti e autonomi) si ampliano le possibilità di cessione delle detrazioni rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.</p> <p>In particolare:</p>

		<p>si estende, in relazione alla cedibilità, l'arco temporale entro il quale possono essere effettuate spese di riqualificazione energetica ammesse al beneficio fiscale per i predetti soggetti (si tratta delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021);</p> <p>si precisa che per la cedibilità della detrazione, la condizione di incapienza deve sussistere nell'anno precedente a quello in cui sono state sostenute le spese per gli interventi;</p> <p>si consente la cessione del credito anche in favore di soggetti privati diversi dai fornitori (ad esempio banche e intermediari finanziari) con facoltà di successiva cessione.</p> <p>I cessionari beneficiano di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in 10 quote annuali di eguale importo.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.</p> <p>Si fa rinvio a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle norme attuative.</p> <p>Si interviene quindi sulla disciplina dei controlli dell'Enea sulle attestazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni per poter accedere alle agevolazioni previste in relazione a significativi interventi di riqualificazione nei condomini.</p> <p>Nello specifico, si fa rinvio a un D.M. attuativo per la definizione delle procedure e delle modalità dei controlli.</p>																		
7		<p style="text-align: center;">Modifiche all'Ace</p> <p>Riduzione aliquote rendimento nozionale</p> <p>La disposizione si limita a modificare le aliquote da applicare al regime Ace. Infatti si prevede che dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5% in luogo del 2,7% attualmente previsto.</p> <p>Viene modificata anche l'aliquota per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 portandola dal vigente 2,3% all'1,6%.</p> <p>Le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, quindi dal 2017.</p> <p>Calcolo acconti Ires per il 2017</p> <p>Ai fini dell'imposta sul reddito delle società (Ires) il calcolo dell'acconto 2017 è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni in argomento.</p>																		
9		<p style="text-align: center;">Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'Iva e delle accise</p> <p>Vengono rimodulate le aliquote Iva come segue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fino 2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ridotta</td> <td>10%</td> <td>11,5%</td> <td>12%</td> <td>13%</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Ordinaria</td> <td>22%</td> <td>25%</td> <td>25,4%</td> <td>24,9%</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> <p>È rinviata al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'aumento dell'aliquota: dell'Accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo;</p>		Fino 2017	2018	2019	2020	2021	Ridotta	10%	11,5%	12%	13%	13%	Ordinaria	22%	25%	25,4%	24,9%	25
	Fino 2017	2018	2019	2020	2021															
Ridotta	10%	11,5%	12%	13%	13%															
Ordinaria	22%	25%	25,4%	24,9%	25															

		<p>del gasolio usato come carburante; in modo tale da assicurare per l'anno 2019 e per ciascuno degli anni successivi maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.</p>
9-bis		<p style="text-align: center;">Indici sintetici di affidabilità fiscale</p> <p>La disposizione disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi ultimi e l'Amministrazione finanziaria; si precisa che dall'attuazione delle disposizioni volte a implementare la nuova disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Detti indici rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale ed esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentirgli l'accesso al regime premiale.</p> <p>In via sintetica viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale sono applicati; le eventuali integrazioni, correlate anche a modifiche normative e ad andamenti economici e di mercato, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno biennale; • i contribuenti destinatari degli indici dichiarano dati economici, contabili e strutturali rilevanti per la loro applicazione; • l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati in argomento; inoltre rende disponibili gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici; • non si applicano gli indici nei periodi d'imposta in cui il contribuente ha iniziato o cessato l'attività o si trova in condizioni di non normale attività o dichiara ricavi di ammontare superiore al limite che sarà stabilito con decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. Ulteriori casi di esclusione dell'applicabilità potranno essere individuati con Decreto Ministeriale; • con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una Commissione di esperti, svolgenti attività a titolo gratuito e senza rimborso delle spese eventualmente sostenute, con funzioni consultive; • per i periodi in cui trovano applicazione gli indici i contribuenti possono integrare i redditi non risultanti dalle scritture contabili per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Queste ulteriori componenti positive rilevano ai fini delle imposte dirette e dell'Irap e determinano un maggior volume di affari ai fini dell'Iva (con aliquota media). Per tali integrazioni non sono dovute sanzioni e interessi a condizione che il versamento venga effettuato entro i termini e con le

		<p>modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale sono riconosciuti dei benefici (regime premiale) che possono riassumersi in esoneri dall'apposizione dei visti di conformità per compensazione di crediti o rimborsi Iva entro un certo importo, esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative, esclusione di accertamenti basati su presunzioni semplici nonché della determinazione sintetica del reddito, anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento da parte degli uffici amministrativi; • con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegato il regime premiale; • l'Agenzia delle entrate e il Corpo della GdF, ognuno nell'ambito della propria attività di controllo, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici; • alla società a cui è stata affidata l'elaborazione degli studi di settore si affida anche l'elaborazione degli indicatori in parola; • si prevedono sanzioni in caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici o di comunicazione inesatta o incompleta. L'Agenzia delle entrate prima della contestazione delle violazioni mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso al fine di permettergli di correggere spontaneamente gli errori commessi; di questo comportamento si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. Nei casi di omissione della comunicazione l'Agenzia delle entrate può procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo dell'imposta sui redditi, dell'Irap e dell'Iva; • le norme in tema di parametri e studi di settore cessano di avere effetto a decorrere dai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Le norme riferite agli studi di settore si intendono riferite anche agli indici.
13- quater		<p style="text-align: center;">Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi</p> <p>La norma sospende, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il conio delle monete da 1 e da 2 centesimi, destinando i relativi risparmi di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p> <p>Si prevede poi l'arrotondamento degli importi al multiplo di 5 centesimi più vicino, durante il periodo di sospensione, nel caso di pagamento in contanti di importi in euro che costituiscono un autonomo importo monetario complessivo da pagare.</p> <p>Vengono autorizzati tutti i soggetti pubblici ad acconsentire al predetto arrotondamento e resta impregiudicato il corso legale delle monete di 1 o 2 centesimi.</p> <p>Si affida al garante per la sorveglianza dei prezzi il compito di verificare l'impatto delle disposizioni così introdotte che devono essere comunicate alla BCE entro un mese dalla loro entrata in vigore.</p>
46- quater	comma 1	<p style="text-align: center;">Incentivi per l'acquisto di case antisismiche</p> <p>L'articolo aggiunge il comma 1-<i>septies</i>, articolo 16, D.L. 63/2013 in materia del c.d. <i>sisma bonus</i>.</p> <p>La disposizione prevede che qualora gli interventi di ristrutturazione di cui al comma</p>

		<p>1-<i>quater</i> siano realizzati in zone classificate a “<i>rischio sismico I</i>” e prevedano la demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica ove possibile, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni di imposta di cui al primo e secondo periodo del citato comma 1-<i>quater</i> spettano all’acquirente nella rispettiva misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con facoltà di successiva cessione del credito.</p> <p>È esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.</p>
58		<p style="text-align: center;">Iri: fiscalità del <i>plafond</i> all’uscita dal regime</p> <p>Viene specificato che, in caso di fuoriuscita dal regime opzionale dell’imposta sul reddito di impresa (Iri) anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate da riserve di utili - formati nei periodi di imposta in relazione ai quali ha trovato applicazione il regime opzionale - concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci entro i limiti in cui dette somme sono state assoggettate alla tassazione separata propria del regime. Ai predetti soggetti è riconosciuto un credito di imposta in misura pari all’imposta assolta.</p>
67		<p style="text-align: center;">Entrata in vigore</p> <p>La legge di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; quindi, dal 24 giugno 2017 sono in vigore le modifiche apportate nell’<i>iter</i> parlamentare.</p> <p>Restano invece in vigore del 24 aprile 2017 le disposizioni originariamente contenute nel decreto legge e non oggetto di modifiche in sede di conversione.</p>

3- AMPIE POSSIBILITÀ PER IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 l’Agenzia delle entrate fornisce utili chiarimenti in merito alle regole che governano il versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale. In particolare le precisazioni si sono rese necessarie in conseguenza dell’intervenuto obbligo di presentazione autonoma della dichiarazione Iva annuale (entro lo scorso 28 febbraio 2017 per l’anno 2016 e dal prossimo anno entro il 30 aprile) e alla conseguente eliminazione della possibilità di inviare il modello Iva unitamente alla dichiarazione dei redditi.

Tale fatto aveva creato più di una perplessità in merito alla possibilità di poter ancora differire il pagamento del saldo Iva fino al termine di scadenza del pagamento delle imposte sul reddito (da quest’anno fissato al 30 giugno), tanto che il legislatore è intervenuto con il comma 20 dell’articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016 per modificare il D.P.R. 542/1999 al fine di consentire tale opzione ai contribuenti.

Di seguito si riepilogano in forma tabellare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate.

Casistica	Soluzione
Soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare	Pur avendo diversi termini di versamento delle imposte dirette, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva, disposto dall’articolo 6, D.P.R. 542/1999, versando l’imposta entro il 30 giugno.
Applicazione della maggiorazione in caso di compensazione del saldo Iva con crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi	La specifica maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese dal citato articolo 6, D.P.R. 542/1999, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. La scelta di rinviare l’esposizione nel modello F24 della compensazione del debito Iva con detti crediti - dalla data di scadenza del saldo annuale Iva (16 marzo) a quella di scadenza del versamento delle IIDD (30 giugno) - è solo formale e non può per questo produrre interessi corrispettivi.
Rateizzazione del saldo Iva differito al 30 giugno	Le istruzioni alla compilazione del modello Iva/2017 (anno 2016) precisano che “ <i>i contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs. 241/1997.</i> ” Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento dal 16 marzo al 30 giugno, può iniziare la rateizzazione a decorrere da detto ultimo termine.
Rateizzazione del saldo IVA differito al 30 giugno in presenza di compensazioni	L’articolo 17, D.Lgs. 241/1997 consente la compensazione dei debiti e dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni annuali, compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte dirette. Con riferimento all’incremento dello 0,40%, è evidente che la rateizzazione riguarda solo ciò che residua dopo la compensazione con i crediti delle altre imposte.
Differimento del versamento del saldo IVA annuale al 30 luglio (31 luglio perché nel 2017 il 30 cade di domenica)	Una lettura coordinata delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7, comma 1, lettera b), D.P.R. 542/1999 consente di ammettere – come in passato - l’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva. Pertanto il versamento del saldo Iva può essere differito: - al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni)

	<p>degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo,</p> <p>- al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.</p>
--	--

4- COMPENSAZIONI “VERTICALI” NON RILEVANTI ANCHE SE EVIDENZIATE NEL MODELLO F24

Con la risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dal D.L. 50/2017, recentemente convertito nella L. 96/2017, in tema di contrasto all’indebita compensazione dei crediti fiscali (argomento già approfondito nella precedente circolare di maggio).

In particolare il citato documento di prassi si sofferma sulla tipologia di crediti fiscali per i quali, se utilizzati in compensazione “orizzontale”, trovano applicazione le nuove regole (sostanzialmente riconducibili all’utilizzo obbligatorio degli strumenti di pagamento messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, ovvero Entratel e Fisconline) e su quelle situazioni nelle quali l’utilizzo dei crediti fiscali configura compensazione “verticale” che in quanto tale permette il ricorso alla modalità di pagamento tramite *home banking* e similari.

Importante

Si ricorda, comunque, che a prescindere dal tipo di compensazione “orizzontale” o “verticale”, se il modello F24 chiude “a zero” - anche prima delle novità del citato D.L. n.50/2017 - è obbligatorio il ricorso agli strumenti di pagamento messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quindi Entratel o Fisconline.

Per facilitare l’individuazione dei predetti crediti la risoluzione n. 68/E/2017 riporta 3 allegati nei quali sono evidenziati i relativi codici tributo che presentano le seguenti caratteristiche:

- **Allegato 1** – crediti fiscali per i quali, in caso di compensazione, per tutti i contribuenti (sia titolari di partita iva che non) già era obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate;
- **Allegato 2** – crediti fiscali per i quali, in caso di compensazione orizzontale, i titolari di partita Iva sono obbligati all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate;
- **Allegato 3** – crediti fiscali che se utilizzati in compensazione “interna” o “verticale” non richiedono l’obbligatorio utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate bensì consentono l’utilizzo anche della modalità *home banking* e similari.

È con particolare riferimento ai crediti evidenziati nell’Allegato 3 (di seguito riportato) che il documento di prassi fornisce le indicazioni più rilevanti: viene infatti precisato che qualora nel modello F24 vengano operate sia compensazioni “verticali” (escluse dalle nuove regole) che compensazioni “orizzontali” (soggette ai nuovi obblighi), la trasmissione dello stesso deve avvenire esclusivamente con i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

ALLEGATO 3

CLASSIFICAZIONE	CODICE PER UTILIZZO CREDITO IN COMPENSAZIONE	DESCRIZIONE CODICE CREDITO	CODICI PAGAMENTI COMPENSAZIONE INTERNA
Imposte sostitutive	1792	Imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo - articolo 1, comma 64, L. 190/2014	1790, 1791, 1792

Imposte sostitutive	1795	Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo - articolo 27, D.L. 98/2011, conv., con modif., dalla L. 111/2011	1793, 1794, 1795
Imposte sostitutive	1800	Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - saldo - articolo 1 commi da 96 a 117, L. 244/2007 - risoluzione n. 127/E/2009	1798, 1799, 1800
Imposte sostitutive	1830	Imposta sostitutiva sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale - articolo 14, D.L. 78/2009 - saldo	1829, 1830
Imposte sostitutive	1842	Cedolare secca locazioni - articolo 3, D.Lgs. 23/2011 - saldo	1840, 1841, 1842
Imposte sui redditi e addizionali	2003	Ires saldo - articolo 72, D.P.R. 917/1986 così come modificato dal D.Lgs. 344/2003 - risoluzione n. 76/E/2004	2001, 2002, 2003
Imposte sui redditi e addizionali	2006	Addizionale all'Ires - articolo 31, comma 3, D.L. 185/2008 - saldo	2004, 2005, 2006
Imposte sui redditi e addizionali	2114	Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate articolo 127-bis, Tuir - soggetti Irpeg - saldo	2114, 2115, 2116
Imposte sui redditi e addizionali	3844	Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo - risoluzione n. 368/E/2007	3843, 3844
Imposte sui redditi e addizionali	4001	Irpef saldo	4001, 4033, 4034
Imposte sui redditi e addizionali	4005	Addizionale all'Irpef - articolo 31, comma 3, D.L. 185/2008 - saldo	4003, 4004, 4005
Imposte sostitutive	4041	Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - articolo 19, comma 13, D.L. 201/2011, conv. con modif., dalla L. 214/2011, e succ. modif. - saldo	4041, 4044, 4045
Imposte sui redditi e addizionali	4043	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - articolo 19, comma 18, D.L. 201/2011 conv., con modif., dalla L. 214/2011, e succ. modif. - saldo	4043, 4047, 4048
Imposte sui redditi e addizionali	4722	Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate - articolo 127-bis, Tuir - soggetti Irpef - saldo	4722, 4723, 4724
IRAP	3800	Imposta regionale sulle attività produttive saldo	3800, 3812, 3813
	3883	Irapp - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 21, L. 190/2014	
IVA	6036	Credito Iva 1° trimestre	6001, 6002, 6003, 6004,
	6037	Credito Iva 2° trimestre	6005, 6006, 6007, 6008,
	6038	Credito Iva 3° trimestre	6009, 6010, 6011, 6012,
	6099	Credito Iva dichiarazione annuale	6013, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6099, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727

Si riportano i seguenti esempi.

Esempio 1 utilizzo del credito esclusivamente in compensazione “verticale” con saldo a zero

Credito Ires (codice tributo 2003) 10.000 euro

Acconto Ires (codice tributo 2002) 10.000 euro

Obbligatorio presentare il modello F24 a zero tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia (Entratel/Fisconline)

Esempio 2 utilizzo del credito esclusivamente in compensazione “verticale” con saldo a debito

Credito Ires (codice tributo 2003) 10.000 euro

Acconto Ires (codice tributo 2002) 15.000 euro

Possibilità di presentare il modello F24 con saldo a debito di 5.000 euro anche tramite modalità *home banking*

Esempio 3 utilizzo del credito sia in compensazione “verticale” che “orizzontale” con saldo a zero

Credito Ires (codice tributo 2003) 10.000 euro

Acconto Ires (codice tributo 2002) 15.000 euro

Credito Iva (codice tributo 6099) 5.000 euro

Obbligatorio presentare il modello F24 a zero tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia (Entratel/Fisconline)

Esempio 4 utilizzo del credito sia in compensazione “verticale” che “orizzontale” con saldo a zero

Credito Ires (codice tributo 2003) 20.000 euro

Acconto Ires (codice tributo 2002) 15.000 euro

Debito Iva periodico (codice tributo 6004) 5.000 euro

Obbligatorio presentare il modello F24 a zero tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia (Entratel/Fisconline)

Esempio 5 utilizzo del credito sia in compensazione “verticale” che “orizzontale” con saldo a debito

Credito Ires (codice tributo 2003) euro 10.000

Acconto Ires (codice tributo 2002) euro 20.000

Credito Iva (codice tributo 6099) euro 5.000

Obbligatorio presentare il modello F24 con saldo a debito di 5.000 euro tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia (Entratel/Fisconline)

In conclusione del documento di prassi viene infine precisato che:

- i codici tributo di cui agli allegati 2 e 3 potranno essere oggetto di revisione previa consultazione delle associazioni di categoria e delle associazioni professionali;
- tra i codici tributo indicati nei citati allegati non sono ricompresi:
 - i crediti rimborsati dal sostituto a seguito di liquidazione del modello 730 e
 - il cosiddetto “*Bonus Renzi*”,

il cui utilizzo pertanto non richiede l'obbligatorio ricorso ai servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (sempre che il modello F24 in cui vengono utilizzati non preveda compensazioni "orizzontali" realizzate con altre tipologie di credito fiscale interessate dalle nuove regole).

5- CREDITI IVA TRIMESTRALI: AGGIORNATO IL MODELLO IVA TR

Con **provvedimento n. 124040 del 4 luglio 2017** l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni, da utilizzare dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre del 2017.

La novità contenuta nel nuovo modello Iva TR, che aggiorna quello approvato con provvedimento del 21 marzo 2016, attiene l’obbligo di apporre il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito, per i soli contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro annui.

Ne deriva la seguente situazione per quanto concerne la richiesta in compensazione dei crediti Iva trimestrali:

Compensazione orizzontale	
Fino a 5.000 euro	è sufficiente la barratura del presupposto che legittima la richiesta
Superiore a 5.000 euro	è necessaria l’con apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo

L’utilizzo del credito Iva trimestrale fino alla soglia di 5.000 euro è possibile dalla data di presentazione telematica del modello Iva TR. **Il superamento del limite di 5.000 euro è riferito all’ammontare complessivo dei crediti Iva trimestrali maturati nel 2017** e comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i crediti Iva a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello Iva TR (quindi, l’utilizzo del credito è stato “anticipato”, non essendo più necessario aspettare il giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello TR). Il limite di 5.000 euro è elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012. **Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di luglio** per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel secondo trimestre del 2017: il termine di presentazione scade il 31 luglio 2017.

Nulla è cambiato per quanto riguarda la richiesta del credito Iva trimestrale a rimborso, rispetto a quanto già specificato nell’informativa contenuta nella circolare dello scorso mese di aprile.

6- VERIFICA PARTITE IVA E ISCRIZIONE AL VIES

Con provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017, il direttore dell’Agenzia delle entrate fissa i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e quelli per l’esclusione dal cosiddetto elenco Vies.

Il Vies, si ricorda, è un elenco telematico che contiene i soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi rese o ricevute).

VERIFICA DELLE POSIZIONI IVA ATTIVE ED ISCRITTE AL VIES

Il provvedimento in commento elenca le situazioni nelle quali l’Amministrazione finanziaria denota un rischio di evasione tale da indurla a cessare la partita Iva in questione.

Gli elementi di rischio che accendono l’interesse dell’Agenzia possono essere relativi tanto al titolare della ditta individuale ovvero al rappresentante legale della società, quanto possono riguardare lo svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria. Tali elementi sono in particolare relativi a omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi, ovvero collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.

Qualora si realizzino tali condizioni la posizione viene messa sotto monitoraggio e può essere approfondita anche con accessi nei luoghi di svolgimento dell’attività, per accertare l’esistenza dell’attività, la congruenza con quanto dichiarato in sede di apertura dell’attività ovvero al momento di iscrizione al Vies, l’effettivo esercizio dell’attività stessa e la correttezza del luogo di esercizio dell’attività.

Tali controlli vengono effettuati:

- entro sei mesi dall’inizio dell’attività o dall’iscrizione al Vies;
- ovvero in ogni momento quando l’Agenzia ravvisi una modifica dei parametri di rischio.

CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per effettuare operazioni Iva, l’ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta.

Tale cancellazione ha altresì effetto anche ai fini della permanenza nell’elenco Vies.

CANCELLAZIONE DAL VIES

Qualora dalle verifiche effettuate risulti che il soggetto è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto Iva per lo svolgimento dell’attività, ma abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l’ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca dati Vies, inibendo quindi la sua operatività successiva con altri soggetti comunitari.

Il contribuente escluso dalla banca dati Vies può comunque presentare all’ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione una specifica istanza di inclusione nella banca dati citata, direttamente o mediante posta elettronica certificata.

L’ufficio, valutate le motivazioni addotte dal contribuente, può procedere alla nuova inclusione nella banca dati, dopo aver verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

7- RESE NOTE LE AGEVOLAZIONI AGLI AUTOTRASPORTATORI

Anche per il periodo d'imposta 2016 in sede di redazione del modello Redditi 2017 saranno applicabili le specifiche agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto.

Ci riferiamo in particolare:

- al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
- alla deduzione forfetaria di spese non documentate,
- alla deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t.

RECUPERO DEL CONTRIBUTO AL SSN

L'articolo 1, comma 103, L. 266/2005 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Il credito potrà essere utilizzato nel modello F24 per compensare le altre imposte da versare, il codice tributo da utilizzare è il 6793, anno di riferimento 2017.

Anche per il 2017 l'importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di 300 euro per veicolo. Occorre ricordare che l'utilizzo in compensazione delle somme in esame non concorre al limite di 700.000 euro di cui articolo 25, D.Lgs. 241/1997.

Il credito di imposta per il recupero del contributo SSN non costituisce reddito per le imprese ne concorre alla determinazione del valore della produzione Irap. Esso va riportato in apposita sezione del quadro RU del modello Redditi 2017 per l'anno d'imposta 2016. In particolare nel quadro RU occorre indicare il credito spettante, l'ammontare utilizzato in compensazione e l'eventuale credito "riversato" se utilizzato in eccesso (è il caso del ravvedimento operoso).

DEDUZIONE FORFETARIA DI SPESE NON DOCUMENTATE

Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall'imprenditore, ovvero dai singoli soci di società di persone, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate secondo il dettato dell'articolo 66, comma 5, Tuir.

Possono applicare tale deduzione le sole imprese in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria ma per opzione, la deduzione non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

Tali deduzioni sono state nel tempo sensibilmente ridotte, l'Agenzia delle entrate ha recentemente confermato che esse ammontano a:

- 17,85 euro per i trasporti all'interno del comune in cui ha sede l'impresa;
- 51,00 euro per i trasporti oltre il comune ove ha sede l'impresa.

Occorre ricordare che le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri G o F del modello Redditi (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria). A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre e sottoscrivere un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

DEDUZIONE PER MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI DI MASSA NON SUPERIORE A 3,5 T

Il citato comma 5 dell'articolo 66, Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche *leasing*) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro G del modello Redditi.